



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (di seguito denominato per brevità “DiTEI”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, nella persona del Capo Dipartimento Ing. Laura D’Aprile

E

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, coordinamento nazionale del settore della pesca, con sede in Roma

E

FEDERLEGNOARREDO Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento, con sede a Milano, Foro Buonaparte n. 65, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott. Emanuele Orsini (di seguito “FLA”)

E

MAREVIVO, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo,

di seguito congiuntamente indicate come “**Parti**”;

VISTA la legge 8 luglio, 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, e in particolare l’art. 26 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il “*Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*” in “*Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2021, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di conferimento dell'incarico di Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi all'ing. Laura D'Aprile;

VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 2021, n. 19, recante "*Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023*", in coerenza con le note integrative a legge di bilancio 2021-2023;

VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 2021, n. 37, ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 782 in data 11 marzo 2021,

PREMESSO CHE

- Alleanza delle Cooperative Italiane, Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca rappresenta le cooperative di pesca anche nei tavoli istituzionali di concertazione presso i ministeri competenti;

- Alleanza delle Cooperative Italiane, Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca ritiene necessario ridurre l'impiego della plastica e del polistirene (EPS) dei propri prodotti ittici e per questo intende intrattenere una proficua relazione strategica di lungo periodo con FLA;

- attraverso Assoimballaggi, associazione merceologica di settore che rappresenta i produttori di imballaggi in legno, costituita in seno a FLA, la Federazione ha importanti competenze e conoscenze nell'ambito della ricerca, produzione e uso di imballaggi di legno con caratteristiche di sostenibilità e riciclo;

RILEVATO CHE

- la COM (2015) 614, L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare afferma che: "La gestione dei rifiuti" riveste un ruolo preminente nell'economia circolare, perché determina il modo in cui è messa in pratica la gerarchia dei rifiuti dell'Unione. La gerarchia dei rifiuti stabilisce un ordine di priorità e assegna il primo posto alla prevenzione, seguita da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e, da ultimo, smaltimento (in discarica, ad esempio);

- la COM (2018) 28, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" prevede una progettazione della plastica e dei prodotti che la contengono in modo da durare più a lungo e da consentire il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità, quindi mira alla eliminazione delle plastiche monouso e all'aumento del tasso di riciclo e riuso;

- la DIRETTIVA (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente afferma che, sebbene "la plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori, il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari";

- la COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva", in riferimento agli imballaggi raccomanda la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità;

- l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", al comma 1 prevede una gerarchia per la gestione dei rifiuti che vede, in ordine di efficacia, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ed infine lo smaltimento ed il relativo allegato L-ter "esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179" che prevede, al punto 15, la "promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende;

- l'art.180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Prevenzione della produzione di rifiuti", che al comma 2, lettera l), prevede misure per la riduzione della produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio, nonché alla lettera m) misure per la riduzione dei rifiuti dispersi negli ambienti acquatici e terrestri;

CONSIDERATO E RITENUTO CHE

- il DiTEI cura, tra le altre, le competenze del Ministero della transizione ecologica in materia di politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, gestione integrata del ciclo dei rifiuti; politiche di sviluppo sostenibile;

- il DiTEI coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale;

- sebbene la plastica svolga innegabilmente un ruolo utile nell'economia, il suo utilizzo sempre più diffuso in prodotti a breve ciclo di vita o monouso, per i quali non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari ed è quindi ritenuto importante l'utilizzo di packaging riutilizzabili, ovvero prodotto con materie prime da fonte rinnovabile, ovvero riciclabili, quindi più sostenibili per l'ambiente;

- il polistirene espanso, molto diffuso nel settore ittico, costituisce un rilevante problema di inquinamento in ambiente, dovuto alla sua dispersione incontrollata dovuta al fenomeno dell'abbandono volontario o involontario ma anche alla fragilità intrinseca del materiale. Che tale materiale non può contenere significative percentuali di materiale riciclato né essere facilmente riciclato a sua volta, tanto che la sua principale destinazione a fine vita è il recupero energetico;

- che sul mercato vi sono prodotti con basso impatto ambientale, ad esempio realizzati con materiali da fonte rinnovabile e compostabili, ovvero riutilizzabili e tracciabili;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO**

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Le Parti collaborano, anche condividendo conoscenze e risorse strumentali, con l'obiettivo di diffondere e consolidare l'utilizzo di cassette per il contenimento e trasporto di prodotti ittici a minor impatto ambientale.
3. Resta inteso il rispetto della normativa comunitaria che stabilisce requisiti generali per tutto il materiale, apparecchiature, attrezzature che vengano a contatto degli alimenti e la responsabilità dell'operatore, dalla produzione primaria fino alla vendita al dettaglio compresa la somministrazione, per garantire che il materiale a contatto degli alimenti:
 - a) non sia fonte di contaminazione microbiologica, chimica e fisica;
 - b) sia depositato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione;
 - c) se destinato ad essere riutilizzato, sia facile da pulire e, se del caso, da disinfettare.

**Articolo 2
(Attività)**

1. Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento nazionale del settore della pesca, FederlegnoArredo e Marevivo, avvieranno un programma congiunto di attività, soggetto ad approvazione e verifica da parte del Ministero, con le seguenti finalità:
 - A) Indagine conoscitiva avente lo scopo di individuare i materiali più idonei alla realizzazione di cassette destinate a contenere prodotti ittici, a seconda delle diverse tipologie e fasi di utilizzo (trasporto, conservazione, distribuzione, ecc.). Tale attività comprende:
 - a) ricognizione delle "buone pratiche", ossia delle esperienze, presenti sul territorio, sull'uso di cassette riutilizzabili, ovvero fabbricate con materiali da fonte rinnovabile, ovvero compostabili, ovvero con materiali riciclabili;
 - b) monitoraggio, presso le imprese del settore ittico, allo scopo di rilevare eventuali criticità o barriere di tipo logistico, tecnico o finanziario connesse all'uso di materiali alternativi al polistirene espanso;
 - c) ricerca sui diversi materiali utilizzati per la fabbricazione delle cassette, in particolare utilizzando la metodologia LCA (*life cycle assessment*) e LCC (*life cycle costing*), al fine di indentificare gli impatti ambientali connessi ed i relativi costi, avvalendosi di soggetti o istituti di comprovata esperienza nel settore;
 - d) analisi dei diversi tipi di cassette e dei diversi materiali utilizzabili in base alla tipologia di prodotto ittico, al luogo di stoccaggio, al sistema di trasporto, al luogo di vendita del prodotto;
 - e) individuazione dei sistemi disponibili per la tracciabilità delle cassette, al fine di impedirne l'abbandono;
 - f) ricognizione sui sistemi di certificazione delle materie prime, sia essa finalizzata alla provenienza sostenibile, che all'origine da fonte rinnovabile o fossile, che alla compostabilità, che al contenuto eventuale di materia riciclata.
 - B) Sulla base dei risultati delle attività di cui alla lettera a), al fine di individuare i materiali e le tipologie di cassette maggiormente eco compatibili, avvio di progetti pilota per l'utilizzo di cassette riutilizzabili ovvero riciclabili, con caratteristiche di durabilità, robustezza, leggerezza, mantenimento del prodotto ittico.
 - C) Attività di comunicazione e informazione rivolte agli operatori del settore ittico

relativamente all'utilizzo e alla gestione delle cassette, ivi comprese le modalità del loro eventuale riutilizzo ovvero modalità di raccolta per il successivo avvio a riciclo.

- D) Attività di comunicazione dei risultati, attraverso, ad esempio, spazi da dedicare sul proprio sito web, video promozionali da divulgare anche tramite i canali social, spot televisivi, spazi in programmi televisivi dedicati all'ambiente, tour di eventi promozionali nei porti italiani.

Articolo 3 (Utilizzo dei loghi)

1. Le Parti si impegnano a tutelare l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo, senza che ciò comporti per le Parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi.
2. Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, ovvero concessione, ovvero utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, ovvero pubblicitari. Tale utilizzo straordinario, ovvero estraneo all'azione istituzionale, deve essere regolato da specifici accordi approvati dagli organi competenti e, in ogni caso, compatibili con la tutela dell'immagine.
3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea alle finalità e agli ambiti di cui all'articolo 1 del presente protocollo, richiede sempre e comunque il consenso delle altre Parti interessate, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 4 (Durata, decorrenza e recesso)

1. Il Protocollo ha una durata di 5 anni e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.
3. Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo, dandone preavviso scritto almeno 90 giorni prima alle altre Parti.

Articolo 5 (Attuazione del Protocollo)

1. Le Parti possono stipulare atti integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendano necessari ovvero opportuni per una migliore realizzazione di quanto previsto.

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

Articolo 7
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare, ai propri dipendenti e collaboratori, la massima riservatezza sui dati e informazioni relativi al presente Protocollo, di cui siano venute in qualsiasi modo a conoscenza.

Articolo 8
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate per iscritto, salva diversa espressa previsione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per DiTEI: DITEI@pec.minambiente.it

- per Alleanza delle Cooperative Italiane, Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca: segreteria.alleanzapesca@gmail.com

- per FLA: pec@federlegnoarredo.legalmail.it

- per Marevivo: associazionemarevivo@legalmail.it

Articolo 9
(Referenti delle Parti)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti individuano quali referenti:

a) per il DiTEI, il Dott. Sergio Saporetti e la Dott.ssa Eliana Caramelli;

b) per Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento nazionale del settore della pesca, la Dott.ssa Gloria Cigliobianco e la Dott.ssa Elena Ghezzi;

c) per FederlegnoArredo, la Dott.ssa Carolina Sciomer e il Dott. Gennaro Buonauro;

d) per Marevivo, la Dott.ssa Raffaella Giugni.

Articolo 10
(Oneri)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11
(Registrazione e uso)

1. Il presente Protocollo è esente dall'imposta di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Roma lì.....

Per il Ministero della Transizione
Ecologica
Ing. Laura D'Aprile

Per Alleanza delle Cooperative
Italiane, Coordinamento
Nazionale del Settore della Pesca:

per FederlegnoArredo:

per Marevivo: